



**CITTA' DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Provincia di MILANO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/09/2006

Modificato art. 28 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 23/11/2011

Modificato art. 25, comma 2 e art. 37, comma 5, lett. a) con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 22/04/2013

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 1 – Il Comune	4
Art. 2 – Funzioni	4
Art. 3 – Emblemi – Albo Pretorio - Sede	5
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	5
Capo I Organi istituzionali	5
Art. 4 – Organi di governo	5
Capo II Consiglio comunale	5
Art. 5 – Il Consiglio comunale	5
Art. 6 – Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze	6
Art. 7 – Determinazione della minoranza	6
Art. 8 – Consiglieri comunali	6
Art. 9 – Regolamento del Consiglio comunale	7
Art. 10 - Gruppi Consiliari	7
Art. 11 – Conferenza dei capigruppo	7
Art. 12 - Regolamenti comunali	8
Art. 13 – Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali	8
Art. 14 - Sessioni del Consiglio	8
Art. 15 - Convocazione del Consiglio comunale e ordine del giorno	9
Art. 16 - Convocazione dei Consiglieri - Prima adunanza	9
Art. 17 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.	9
Art. 18 - Decadenza dei Consiglieri	9
Art. 19 Presidenza del Consiglio comunale	10
Art. 20 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale	10
Art. 21 - Votazioni del Consiglio comunale	11
Art. 22 - Verbalizzazione	11
Art. 23 – Dotazione dell'ufficio di Presidenza	11
Art. 24 - Pubblicazioni delle deliberazioni	11
Capo III Giunta comunale e Sindaco	11
Art. 25 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta	11
Art. 26 - La Giunta comunale	12
Art. 27 – Le linee programmatiche per il mandato amministrativo.	12
Art. 28 - Composizione e Presidenza	12
Art. 29 - Durata in carica della Giunta	13
Art. 30 - Mozione di sfiducia	13
Art. 31 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta	13
Art. 32 - Funzionamento della Giunta	13
Art. 33 - Competenze della Giunta comunale	13
Art. 34 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta comunale	14
Art. 35 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta comunale	14
Art. 36 – Sindaco, Organo istituzionale	14
Art. 37 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale.	14
Art. 38 - Delegazioni del Sindaco	15
Art. 39 - Potere di Ordinanza del Sindaco	15
Art. 40 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo	16
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	16
Capo I Istituti di Partecipazione	16
Art. 41 – Libere forme associative e rapporti con la comunità locale	16
Art. 42 - Associazioni	16
Art. 43 - Organismi di partecipazione	16
Art. 44 - Consulte comunali	17

Statuto Città di Cernusco sul Naviglio

Art. 45 - Riunioni e consultazioni della popolazione	17
Art. 46 - Istanze, petizioni e proposte	17
Art. 47 – Referendum consultivo di iniziativa popolare	17
Art. 48 - Referendum consultivo di iniziativa Consiliare.	18
Art. 49 - Esclusioni dal referendum	18
Art. 50 – Diritto di accesso e d’informazione	19
Capo II Difensore civico	19
Art. 51 - Istituzione dell’ufficio del Difensore Civico	19
Art. 52 - Funzioni e poteri del Difensore Civico	20
TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	21
Art. 53 - Svolgimento dell'attività amministrativa	21
Art. 54 –Riprese fotografiche, fonografiche o audiovisive ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva delle sedute consiliari.	21
Capo I Servizi	22
Art. 55 - Servizi pubblici comunali	22
Art. 56 – Modalità di gestione	22
Art. 57 - Aziende speciali e istituzioni	23
Capo II Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma - Conferenze di servizi	23
Art. 58 - Convenzioni	23
Art. 59 - Consorzi	24
Art. 60 - Accordi di programma - Conferenze di servizi	24
TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	24
Capo I Organizzazione uffici e servizi	24
Art. 61 - Principi e criteri di organizzazione	24
Art. 62 - Personale e regolamenti	24
Capo II Segretario Generale e Direzione Generale	25
Art. 63 – Funzioni del Segretario generale del Comune	25
Art. 64 - Direttore Generale	25
Art. 65 - Dirigenza	25
Art. 66 - Compiti dei dirigenti	26
Art. 67 – Controlli interni	26
Art. 68 - Incarichi di dirigenza	27
TITOLO VI FINANZA - CONTABILITA' - CONTROLLO	27
Capo I Principi generali	27
Art. 69 – Ordinamento contabile	27
Art. 70 - Attività finanziaria del Comune	27
Capo II Programmazione finanziaria	28
Art. 71 - Il Bilancio	28
Art. 72 - Il Conto Consuntivo	28
Art. 73 – Collegio dei Revisori	28
Art. 74 - Tesoreria	29
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	29
Art. 75 – Approvazione - Modificazioni - Abrogazioni dello Statuto	29
Art. 76 - Regolamenti del Comune	29
Art. 77 - Entrata in vigore	29

PREAMBOLO

Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione Italiana, dalla normativa dell'Unione Europea, dall'ordinamento della regione Lombardia e dal principio di sussidiarietà.

Attraverso questo atto la città di Cernusco sul Naviglio, quale comunità sociale, si dichiara aperta al divenire dei tempi e riconosce la corresponsabilità, la democrazia, la solidarietà e l'uguaglianza quali valori fondamentali per la convivenza fra le persone.

A tal fine si impegna a tutelare i cittadini, in particolare i più deboli, favorendone la salute, l'educazione, l'inserimento sociale, l'abbattimento di ogni forma di discriminazione e di svantaggio, la qualità della vita ed il riconoscimento delle tradizioni culturali e religiose, condannando ogni forma di intolleranza e diffondendo tra i suoi cittadini gli ideali della pace e della giustizia sociale.

La Città di Cernusco sul Naviglio informa, inoltre, le proprie azioni alla tutela, alla valorizzazione ed alla salvaguardia dell'integrità territoriale, del paesaggio e del patrimonio storico-architettonico, della qualità dell'ambiente, ricercando e promovendo ogni forma di collaborazione con altri Enti.

Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, per l'ordinato e proficuo andamento della propria amministrazione e della vita democratica delle sue istituzioni. In particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, la partecipazione popolare, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, le forme di collaborazione con altri Enti.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Cernusco sul Naviglio è un ente autonomo, con un proprio statuto, e con poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni.

3. Il Comune rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

4. Il Comune promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni, anche attraverso la creazione di consorzi, convenzioni, accordi di programma e conferenze di servizio, nonché con tutti gli ulteriori strumenti previsti dalle normative vigenti.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle Leggi dello Stato e della Regione Lombardia.

2. Il Comune di Cernusco sul Naviglio esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a) tutelare la persona e la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale ed assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi e valorizzare la funzione sociale della maternità e della paternità;

b) curare unitariamente gli interessi e promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità locale, al fine di affermare i valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi;

c) promuovere e tutelare i diritti garantiti dalla Costituzione attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, garantendo la partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, alle scelte politico-amministrative nei modi previsti dalla Legge;

- d) ispirare la propria azione amministrativa ai principi di autonomia, democrazia, programmazione, imparzialità, trasparenza, efficienza, economicità;
- e) esercitare ogni potere attribuitogli dall'ordinamento vigente per promuovere il benessere della Comunità amministrata;
- f) promuovere ed attuare un organico assetto del territorio nel quadro di un equilibrato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- g) esercitare l'autonomia impositiva e finanziaria operando nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle Leggi di coordinamento della Finanza Pubblica;
- h) valorizzare l'attività delle libere forme associative ed il volontariato;
- i) promuovere un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune;
- j) tutelare salute, assistenza e sicurezza sociale;
- k) promuovere il diritto allo studio ed alla formazione;
- l) tutelare, valorizzare, conservare il patrimonio naturale, storico, artistico ed architettonico;
- m) promuovere le attività culturali, lo sport ed il tempo libero;
- n) promuovere la effettiva e completa realizzazione di parità tra uomini e donne;
- o) tutelare la vita animale non umana in tutte le sue forme.

Art. 3 – Emblemi – Albo Pretorio - Sede

1. Il Comune di Cernusco sul Naviglio si fregia del titolo di città, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1985.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 1985 sono stati concessi alla città di Cernusco sul Naviglio uno stemma ed un gonfalone così descritti:

STEMMA: d'argento, alla fascia ridotta ondata d'azzurro, caricata dalla scritta, in lettere maiuscole d'argento, CISNUSCULUM, accompagnata in capo dall'urna cineraria al naturale, e in punta dalla torre di rosso, mattonata di nero, aperta e finestrata del campo, fondata sulla pianura erbosa di verde. Ornamenti esteriori da Città.

GONFALONE: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro: Città di Cernusco sul Naviglio. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

3. Il Sindaco determina con proprio decreto le norme relative all'uso del gonfalone.

4. Il Comune ha un suo albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dei dirigenti comunali, delle ordinanze del Sindaco rivolte alla generalità dei cittadini. Il Comune prevede altre forme di comunicazioni e di pubblicità per fornire ai cittadini un'adeguata informazione sulle attività del Comune, anche utilizzando idonei strumenti tecnologici ed informatici.

5. Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha sede in Via Tizzoni n. 2. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali

Art. 4 – Organi di governo

Sono organi di governo del Comune:

- a) il Consiglio comunale;
- b) la Giunta;
- c) il Sindaco.

Capo II Consiglio comunale

Art. 5 – Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge ed esercita le altre funzioni

stabilite dalla legge o dallo Statuto. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa

2. Il Consiglio comunale esercita la propria funzione d'indirizzo attraverso l'adozione di atti deliberativi d'indirizzo o di delibere-quadro attinenti specifiche materie, l'approvazione di mozioni e la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco.

3. Spetta al Consiglio comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali, il Consiglio comunale si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 6 – Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. I Consiglieri di minoranza hanno diritto :

a) Di avere almeno un rappresentante delle minoranze in seno ai consigli di amministrazione di enti, aziende, società, consorzi ed istituzioni dipendenti dal Comune ed ai quali il Comune partecipi con diritto a più di due posti nei relativi organi collegiali;

b) Di ricevere dal presidente del collegio dei revisori copia delle relazioni e verbali conseguenti all'espletamento delle loro funzioni;

c) Di ricevere dal Coordinatore dei servizi di controllo interno le conclusioni relative all'espletamento dei controlli interni di competenza;

d) Di ricevere dal difensore civico copia delle segnalazioni o relazioni trasmesse al Sindaco o ad altro organo politico o burocratico comunale in ordine alle disfunzioni concernenti la gestione del comune

e) Di ricevere dai responsabili di vertice della struttura comunale le comunicazioni riguardanti le novità legislative o regolamentari dello Stato e della Regione Lombardia attinenti le funzioni e le attività degli enti locali;

f) Di ricevere dai responsabili di vertice della struttura comunale una relazione semestrale in ordine all'accoglimento, differimento o rigetto delle richieste di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi presentate dai Consiglieri comunali.

Art. 7 – Determinazione della minoranza

1. Costituiscono minoranza consiliare ad ogni effetto di legge e del presente statuto i consiglieri che assumono entrambe le seguenti posizioni:

a) Espressione di voto contrario alle linee programmatiche;

b) Non espressione di voto favorevole al bilancio di previsione annuale .

L'appartenenza cessa dal momento in cui i consiglieri dichiarano espressamente al Consiglio di aderire alla maggioranza.

Art. 8 – Consiglieri comunali

1. Ogni consigliere rappresenta la comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione;

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Comune e devono essere presentate nei modi stabiliti dal D.Lgs. 267/2000. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni dalla data di protocollazione deve surrogare i consiglieri dimissionari, adottando separate deliberazioni per ogni consigliere dimissionario, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo comunale. Non si surrogano i

consiglieri dimissionari qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'articolo 141 D.Lgs. 267/2000;

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale. Possono presentare proposte di deliberazione di mozione e di ordine del giorno; inoltre possono presentare, in forma scritta od oralmente nella seduta del Consiglio, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal Presidente del Consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

5. I consiglieri hanno diritto, nel rispetto delle leggi vigenti, di accesso alle informazioni ed ai documenti, ritenuti da loro utili all'espletamento del mandato, detenuti dagli uffici comunali o dalle società, dalle aziende, dai consorzi, dalle istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici, dipendenti dal Comune o dallo stesso partecipati. Essi sono tenuti al segreto nei soli casi determinati specificatamente dalla legge.

6. I consiglieri hanno diritto di ricevere, entro cinque giorni dalla seduta della Giunta, l'elenco delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione sommaria dei relativi oggetti; inoltre hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni entro dieci giorni dalla richiesta.

7. I Consiglieri hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalle norme dello Stato, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni.

8. I Candidati e le liste di candidati alle elezioni comunali presentano, contestualmente al deposito delle liste un preventivo delle spese relative alla campagna elettorale, nonché il rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Le spese preventivate e successivamente quelle sostenute sono pubblicate all'albo pretorio per trenta giorni e comunicate agli organi di stampa locali.

Art. 9 – Regolamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento che disciplina l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio stesso.

2. In particolare il regolamento disciplina:

- a) la costituzione e l'organizzazione dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
- b) il numero, i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari;
- c) le modalità per la convocazione del Consiglio comunale, per la presentazione e la discussione delle proposte;
- d) l'attribuzione al Consiglio comunale dei servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio comunale e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- e) le modalità per assicurare al Consiglio comunale ed ai Consiglieri l'espletamento dei compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo, nonché le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- f) le modalità in ordine alle richieste dei Consiglieri di convocazione del Consiglio comunale, nonché ogni altra questione che il Consiglio comunale ritenga utile disciplinare al fine di favorire un proficuo svolgimento delle attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 10 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio comunale il nome del Capogruppo con le modalità e secondo i termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 11 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale e concorre alla programmazione delle riunioni.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale definisce le competenze della conferenza dei Capigruppo e ne determina il funzionamento, precisando i rapporti con il Sindaco e con le Commissioni Consiliari.

3. Il Sindaco può partecipare alle riunioni della Conferenza dei capi gruppo senza diritto di voto.

Art. 12 - Regolamenti comunali

1. I regolamenti, approvati dal Consiglio comunale, ad eccezione di quelli di cui al comma 3, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli, secondo quanto previsto dalle Leggi, costituiscono atti fondamentali del Comune.

2. L'iniziativa per l'adozione o modifica dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alle Commissioni ed alla Giunta comunale.

3. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, sono di competenza della Giunta.

4. I regolamenti:

a) non possono contenere norme a carattere particolare;

b) non possono avere efficacia retroattiva;

c) non sono abrogati che da regolamenti successivi per dichiarazione espressa dall'Organo Competente per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa delibera di approvazione, in conformità alle disposizioni di Legge vigenti.

Art. 13 – Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali

1. Il Consiglio comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti. Le stesse sono composte da Consiglieri designati dai gruppi in modo che rappresentino con criterio proporzionale tutti i Gruppi presenti in Consiglio comunale.

2. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce il numero, i poteri, il funzionamento e le materie di competenza delle Commissioni Consiliari permanenti.

3. Le Commissioni consiliari, nelle materie di loro competenza, svolgono nei confronti del Consiglio comunale attività di analisi e di approfondimento in ordine agli atti, provvedimenti e problemi di competenza del Consiglio comunale. Le Commissioni Consiliari esercitano le loro competenze anche in ordine all'attività svolta dagli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune e dallo stesso vigilate o partecipate. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti al regolamento.

4. Il Consiglio comunale, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, formate da Consiglieri che rappresentino tutti i Gruppi Consiliari, stabilendo contestualmente i poteri, la composizione, il termine dell'attività ed il funzionamento della Commissione stessa.

5. Il Consiglio comunale, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso, può costituire, al suo interno, e con criterio proporzionale, una Commissione di controllo e di garanzia sull'attività dell'amministrazione, stabilendone contestualmente poteri, composizione e funzionamento ed attribuendone la presidenza ad un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

Art. 14 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie di prima o di seconda convocazione ed in sedute di urgenza; le relative modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai Consiglieri nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi. Le sessioni ordinarie avranno luogo nei tempi previsti dalle Leggi vigenti.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, ovvero su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio comunale e ordine del giorno

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete la scelta del giorno dell'adunanza e la definizione dell'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e comunicato ai Consiglieri con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 16 - Convocazione dei Consiglieri - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende: la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, la comunicazione di nomina della Giunta, la comunicazione di designazione dei Capigruppo, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale e l'elezione della Commissione Elettorale.

2. Tale adunanza deve essere convocata entro il termine previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e dalle norme di Legge vigenti.

3. La prima seduta, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, come previsto dallo Statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

4. Consigliere Anziano è il Consigliere risultato eletto con la maggior cifra individuale dei voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati Consiglieri, in conformità alla legislazione vigente.

Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata con i medesimi criteri, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 17 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute è indicato dal Regolamento del Consiglio comunale. Per lo svolgimento d'interrogazioni e interpellanze è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio stesso. Le votazioni sono palesi, eccetto i casi indicati dal regolamento del Consiglio comunale. La convocazione del Consiglio comunale e gli argomenti oggetto di trattazione vanno adeguatamente pubblicizzati.

3. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio comunale risultano eletti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza ed i casi in cui debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti.

Art. 18 - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive ordinarie e/o straordinarie, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

2. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai

sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché può fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno della comunicazione motivata di avvio del procedimento.

4. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale nella prima seduta utile e comunque non oltre venti giorni, provvede a deliberare, valutando le eventuali cause giustificative presentate.

5. In assenza di comunicazioni del Consigliere, relative alle cause giustificative, la pronuncia della decadenza è atto dovuto, ricorrendo la prova delle assenze per intere tre sedute successive.

6. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di comunicazione preventiva dell'assenza nonché le cause che possono giustificare la mancata partecipazione alle sedute ai fini di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 19 Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio comunale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Presidente e successivamente il Vicepresidente sono eletti a scrutinio segreto col voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale.

Nel caso in cui non si raggiunga, dopo due votazioni da tenersi in immediata successione, la maggioranza stabilita si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione e risulterà eletto il candidato che ottiene più voti e, in caso di parità di voti, il candidato più anziano di età.

2. In caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale, le cariche vengono surrogate entro trenta giorni dall'evento.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio possono essere revocati, per gravi e comprovati motivi, su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La proposta viene messa in votazione in una seduta del Consiglio comunale, da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La proposta di revoca viene sottoposta al voto a scrutinio segreto e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

4. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono esercitare le funzioni durante l'esame e la votazione della proposta che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 20 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, ha, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori delle attività del Consiglio comunale. In particolare:

a) ha la rappresentanza del Consiglio comunale e lo presiede;

b) convoca e dirige i lavori e le attività di Consiglio comunale, cura la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale, su richiesta del Sindaco, della Giunta o dei Consiglieri comunali, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale;

c) fissa il giorno e l'ora delle riunioni del Consiglio comunale;

d) convoca la prima riunione delle Commissioni Consiliari permanenti e le presiede fino alla nomina del Presidente della Commissione;

e) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;

f) assicura una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio comunale nel rispetto delle

modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale e dalla conferenza dei Capigruppo consiliari;

g) apre, dirige, coordina e conclude la discussione dei diversi punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, nel rispetto del regolamento e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio comunale, di limitare l'accesso del pubblico ed esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e delle dignità di ciascun Consigliere;

h) sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio comunale;

i) nelle sedute pubbliche, può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato chiunque tra il pubblico sia causa di disordini.

2. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo nell'Ordine del Giorno le questioni richieste.

3. In assenza del Presidente, le relative competenze vengono assunte dal Vice Presidente e, limitatamente alla Presidenza del Consiglio comunale, dal Consigliere Anziano in caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Il Presidente del Consiglio comunale verifica il rispetto delle forme di controllo e garanzia spettanti alle opposizioni, come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 21 - Votazioni del Consiglio comunale

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la presenza del numero minimo di membri del Consiglio comunale, stabilito dall'apposito Regolamento e con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la Legge, lo Statuto o i Regolamenti dispongono diversamente.

2. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, ma sono comunque da calcolare fra i presenti al fine di stabilire la validità della seduta.

3. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni su questioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 22 - Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale, o chi legalmente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio comunale o chi per lui presiede l'adunanza.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità di trascrizione, della sua approvazione e l'inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

Art. 23 – Dotazione dell'ufficio di Presidenza

1. Per le attività del Consiglio comunale, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari è istituito un apposito capitolo di bilancio la cui utilizzazione viene effettuata dal Dirigente competente sulla base degli indirizzi e delle indicazioni del Presidente del Consiglio comunale, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 24 - Pubblicazioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio di cui all'art. 3 per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

Capo III Giunta comunale e Sindaco

Art. 25 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è componente del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco garantendo la presenza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.¹

Art. 26 - La Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 27 – Le linee programmatiche per il mandato amministrativo.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla proclamazione dei risultati elettorali, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. I Consiglieri possono far pervenire osservazioni e proposte di modifica od integrazione del documento stesso ed in ordine alle quali il Sindaco esprime il suo orientamento. Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio comunale con il voto palese della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Il Consiglio comunale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale della gestione, verifica l'attuazione delle linee programmatiche e si esprime in ordine ai risultati della verifica stessa con apposito atto.

Art. 28 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori, da lui nominati, tra i quali un vice-sindaco il quale sostituisce il Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge.²

1-bis. Il numero degli Assessori non può essere superiore a un quarto né inferiore ad un sesto del numero dei consiglieri del Comune, computando a tal fine anche il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore. Il Sindaco, nel caso in cui il numero degli Assessori scenda per qualsiasi motivo al di sotto del numero minimo, deve provvedere alla surrogazione prima della convocazione della nuova seduta di Giunta comunale.³

1-ter. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito, con modificazioni, in L. 26/3/2010 n. 42, la disposizione di cui al precedente comma 1-bis ha efficacia a decorrere dalla data del primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo all'entrata in vigore della predetta disposizione legislativa. Fino all'entrata in vigore del comma 1-bis, la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori, da lui nominati, non inferiore a quattro e non superiore a sette tra i quali un vice-sindaco il quale sostituisce il Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge. Il Sindaco nel caso in cui il numero degli Assessori scenda per qualsiasi motivo al di sotto del numero minimo di quattro, deve provvedere alla surrogazione prima della convocazione della nuova seduta di Giunta comunale.⁴

2. Gli Assessori devono essere cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di consigliere. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

3. Gli Assessori hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari, possono relazionare ed intervenire nella discussione, senza diritto di voto sulle proposte.

4. Gli Assessori entrano in carica nel momento in cui vengono nominati dal Sindaco e accettano la nomina.

5. Le dimissioni degli Assessori sono indirizzate al Sindaco, sono registrate nel protocollo generale del Comune, sono immediatamente efficaci e sono comunicate ai Consiglieri.

¹ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 22 aprile 2013

² Comma così modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 23 novembre 2011

³ Comma introdotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 23 novembre 2011

⁴ Comma introdotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 23 novembre 2011

6. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque soggetti alla vigilanza del Comune.

Art. 29 - Durata in carica della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

4. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 31 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni, da presentare per iscritto al Sindaco;

c) decadenza.

d) revoca, da parte del Sindaco, con motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco o da chi ne fa le veci, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e con il voto della maggioranza dei presenti. Il voto è espresso in forma palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Sindaco, anche su richiesta di singoli Assessori, può disporre che alle sedute della Giunta comunale possano essere presenti, con funzioni consultive, il Direttore Generale, i dirigenti, i funzionari del Comune ed i Consiglieri Incaricati. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi e Commissioni. Nel momento del voto possono essere presenti solo il Sindaco e gli Assessori oltre che il Segretario della seduta.

4. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico – amministrativa e cura la redazione del verbale della seduta, che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 33 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora col Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze specifiche del Sindaco, previste dalle leggi e dal presente Statuto.

3. La decisione circa la costituzione o non costituzione in giudizio, è effettuata dalla Giunta comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al quale è attribuita la difesa della causa.

Art. 34 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta comunale

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 35 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta comunale

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le stesse devono essere inviate ai Capigruppo consiliari.

Art. 36 – Sindaco, Organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta. Il Sindaco è anche Ufficiale del Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.

3. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario, il quale sostituirà tutti gli organi di governo del Comune fino alla nuova elezione del Consiglio e del Sindaco.

Art. 37 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale.

1. Il Sindaco, entro centoventi giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori comunali, fra i quali un Vice-sindaco.

3. Il Sindaco promuove e coordina l'attività dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.

4. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile; quale ufficiale del Governo il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dello Stato.

5. Il Sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo la presenza di entrambi i sessi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo i casi in cui debba essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare;⁵

b) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, conferisce gli incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dal regolamento, per obiettivi determinati e con convenzione a termine;

c) nomina il Segretario generale, scegliendolo dall'apposito albo;

⁵ Lettera così modificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 22 aprile 2013

- d) può nominare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento e previa deliberazione della Giunta, un Direttore generale del Comune;
- e) indice i referendum comunali;
- f) può promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti previsti dalla legge;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- h) può delegare ai dirigenti atti che la legge non riserva alla sua competenza esclusiva;
- i) può emanare ordinanze a norma delle leggi e dei regolamenti comunali;
- j) può richiedere al Segretario del Comune, qualora ritenga illegittimi atti di competenza dei dirigenti, o al Direttore generale, qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi ed indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi; in questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario del Comune o dal Direttore generale;
- k) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende, istituzioni ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti, e riferisce periodicamente al Consiglio comunale;
- l) rappresenta il Comune nella stipula delle convenzioni con altri enti locali per la gestione in forma associata di funzioni e servizi.

6. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco od ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.

7. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono in forma scritta entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate in forma scritta al Sindaco attraverso il protocollo generale del Comune o durante il Consiglio comunale.

La risposta sarà data oralmente solo se è d'accordo il consigliere interrogante.

Art. 38 - Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vice-sindaco. In assenza o impedimento di entrambi delega un Assessore a sostituirlo.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento di incarico o delega, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ad ogni Assessore.
3. Le delegazioni o gli incarichi di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
4. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può conferire ai Consiglieri comunali incarichi per compiti definiti e per una durata determinata. Tali incarichi saranno esclusivamente limitati a compiti istruttori su determinate questioni, senza che peraltro ciò comporti delega né indennità. Del conferimento dell'incarico ai Consiglieri, il Sindaco darà notizia al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'incarico, indicando le ragioni che hanno determinato le sue decisioni.

Art. 39 - Potere di Ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi ed ai regolamenti generali comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma della vigente legislazione.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere e connessa responsabilità di emanare ordinanze, compete al Vice-sindaco oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ad un Assessore delegato.

Art. 40 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco può delegare ad Assessori, Consiglieri comunali, Segretario Generale ed impiegati del Comune funzioni di Ufficiale di Governo, nei soli casi previsti dalla Legge.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Istituti di Partecipazione

Art. 41 – Libere forme associative e rapporti con la comunità locale

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di residenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se privi di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte, quale espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. L'Ente locale può avvalersi anche delle attività che possono essere offerte dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, per l'esercizio diretto delle proprie funzioni o di quelle a lui conferite

Art. 42 - Associazioni

1. E' istituito il Registro delle Associazioni no-profit cui potranno essere iscritte, a loro richiesta, le libere forme associative che esercitano la loro attività nel territorio di Cernusco sul Naviglio.

2. Possono essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi comunali, ivi compresi mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle loro finalità, le associazioni le cui attività, rivolte sia ai soci sia alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne, a condizione che:

- a) non abbiano fini di lucro;
- b) svolgano effettiva attività nel territorio comunale da almeno un anno;
- c) siano dotate di uno statuto le cui norme rispettino i principi di democrazia e di trasparenza;
- d) siano iscritte nel registro comunale delle associazioni da almeno un anno;
- e) rispettino le altre condizioni contenute nel regolamento comunale delle associazioni.

3. Nell'erogare i predetti contributi alle Associazioni l'Amministrazione comunale deve considerare, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, anche la rappresentativa del soggetto, le esperienze maturate ed i risultati conseguiti nell'attività.

Art. 43 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'attività pubblica locale, mediante la partecipazione della popolazione alle attività finalizzate allo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati e di consulte.

2. Il Consiglio comunale, per la gestione di particolari servizi od iniziative, può promuovere la costituzione di appositi organismi di partecipazione, determinandone le finalità, la composizione e la modalità di funzionamento.

3. Le modalità di costituzione e la disciplina degli organismi di partecipazione sono determinati con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 44 - Consulte comunali

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte comunali quali strumenti di partecipazione dei cittadini singoli e associati, della collettività locale, all'Amministrazione del Comune.

2. Le consulte sono organizzate per materie e svolgono funzioni consultive e di proposta all'attività propria degli organi collegiali istituzionali.

3. Esprimono pareri che devono essere acquisiti dagli Organi comunali competenti ad approvare atti di interesse collettivo.

4. La deliberazione consiliare di istituzione delle Consulte determinerà le ulteriori materie di competenza, il numero dei componenti, le norme di funzionamento e la loro durata.

Art. 45 - Riunioni e consultazioni della popolazione

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi o organismi sociali, a norma della Costituzione.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi costituzionali, che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei.

3. La consultazione della popolazione può essere promossa dal Consiglio o dalla Giunta comunale, deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può essere effettuata in coincidenza con le elezioni comunali e provinciali.

4. La consultazione della popolazione può avvenire attraverso assemblee pubbliche, generali o di quartiere, questionari, sondaggi di opinioni, referendum consultivi.

5. Un apposito regolamento comunale disciplinerà gli aspetti particolari per la migliore realizzazione del presente articolo.

Art. 46 - Istanze, petizioni e proposte

1. Tutte le persone residenti nel Comune possono rivolgere in forma scritta istanze, petizioni e proposte al Sindaco, alla Giunta comunale, o al Consiglio comunale su problemi di rilevanza cittadina, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza è la domanda con cui i cittadini, singoli od associati chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni circa l'attività e gli intendimenti degli organi comunali competenti. Le istanze sono indirizzate al Sindaco e vanno presentate al protocollo generale. Gli Organi competenti sono tenuti a dare risposta scritta entro sessanta giorni dalla data del protocollo.

3. La petizione consiste nell'iniziativa attraverso cui i cittadini, singoli od associati, rappresentano agli organi comunali una o più esigenze d'interesse generale esistenti in seno alla comunità locale e ne chiedono contestualmente il soddisfacimento. Le petizioni indirizzate al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale vanno presentate al Protocollo generale. Gli organi competenti sono tenuti ad esaminarle e ad assumere le relative decisioni entro il termine massimo di novanta giorni.

4. I cittadini possono presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazioni su argomenti di particolare interesse di competenza del Consiglio stesso, tranne che sulle materie espressamente escluse dal regolamento e con le modalità dallo stesso previste.

5. Le deliberazioni di accoglimento o di rigetto delle proposte devono essere motivate in modo che risultino chiare le motivazioni adottate.

Art. 47 – Referendum consultivo di iniziativa popolare

1. Il referendum è istituito volto a concretizzare il rapporto tra i cittadini e gli Organi del Comune.

2. Termini, modalità, tempi e norme per la sua celebrazione sono stabiliti da apposito regolamento.

3. I referendum possono essere di natura abrogativa, consultiva, propositiva.
4. Con il referendum, i cittadini sono chiamati ad esprimere, sul tema o sui temi proposti, la propria valutazione anche per orientare l'azione amministrativa degli organi competenti.
5. Il referendum ha per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione delle materie elencate dal regolamento, non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.
6. Uno stesso quesito referendario può essere riproposto solo dopo almeno due anni dall'ultima consultazione.
7. Il referendum può essere richiesto dai cittadini e/o loro associazioni. La richiesta sottoscritta da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, al momento della richiesta, con firma autenticata, è presentata al protocollo generale e trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, che ne informa il Consiglio, il Sindaco e trasmette la richiesta, insieme con le sottoscrizioni, al Comitato dei Garanti per essere sottoposta a giudizio di ammissibilità. Il Comitato dei Garanti è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Le attribuzioni e la composizione del Comitato dei Garanti sono demandate ad apposito Regolamento. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta dovrà essere comunicata al primo firmatario al quale dovrà essere altresì notificata copia del provvedimento debitamente motivato.
8. La proposta di referendum viene formalizzata in apposita deliberazione del Consiglio comunale che fissa i termini del quesito sul quale saranno chiamati a pronunciarsi i cittadini. La deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
9. Il referendum è indetto dal Sindaco entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale mediante avvisi al pubblico ed è celebrato entro novanta giorni dalla data di indizione, con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento.
10. La proposta sottoposta a referendum s'intende approvata quando ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Il Consiglio comunale prende atto, con proprio provvedimento, dell'esito della consultazione e ne demanda al Sindaco la pubblicazione che deve avvenire entro i successivi sessanta giorni.
11. Il Consiglio comunale, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, può non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 48 - Referendum consultivo di iniziativa Consiliare.

1. E' indetto referendum consultivo di iniziativa consiliare quando sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
2. Il referendum può avere ad oggetto le proposte, formulate dalla Giunta o dai Consiglieri comunali, di deliberazioni del Consiglio comunale.

Art. 49 - Esclusioni dal referendum

1. Oltre alle materie espressamente previste nell'apposito Regolamento, le iniziative referendarie di cui all'articolo 47 non possono avere come oggetto:
 - a) lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio comunale;
 - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, l'espropriazione per pubblica utilità;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;

- f) gli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- g) gli atti relativi al personale del Comune;
- h) gli oggetti sui quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
- i) gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
- j) gli atti in ordine ai quali il Comune ha competenza con altri Enti.

Art. 50 – Diritto di accesso e d'informazione

1. Tutti i documenti amministrativi sono pubblici, tranne quelli esclusi dal diritto di accesso in forza di disposizioni normative dello Stato o del Comune. Tra i documenti pubblici sono compresi i provvedimenti finali emessi dai dirigenti. La conoscibilità si estende agli atti richiamati nei documenti amministrativi, nei limiti di cui all'art.24 della legge 7 agosto 1990 n.241 e sue norme di attuazione.

2. Il diritto di accesso non è ammesso nei confronti degli atti preparatori amministrativi generali, di pianificazione e programmazione previsti dall'art. 13 della legge 7.8.1990 n.241, salvo diverse disposizioni di legge.

3. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento della domanda di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, oppure *può* chiedere al difensore civico comunale che sia riesaminata la determinazione di rifiuto o di differimento nei termini e per gli effetti previsti dalla legge 241/90 e successive modificazioni

4. Il regolamento comunale stabilisce le modalità di accesso ai documenti amministrativi, le relative norme organizzative, il rilascio delle copie dei documenti amministrativi previo pagamento del solo costo di riproduzione e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il regolamento stesso stabilisce inoltre le norme per l'adempimento delle disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. I diritti d'informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune. Il Comune riconosce in una informazione diffusa e tempestiva, rispettosa delle forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, una condizione essenziale per assicurare la partecipazione popolare alla vita politica e sociale della comunità locale.

6. I testi delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale e delle determinazioni dei dirigenti sono resi accessibili al pubblico anche mediante l'impiego delle tecnologie disponibili, entro sette giorni dalla loro pubblicazione

7. Anche al fine di garantire la trasparenza della propria attività il Comune in particolare:

a. assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione all'attività amministrativa locale la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, depositando nella sede comunale in libera visione per almeno trenta giorni la relazione previsionale e programmatica, un estratto significativo del bilancio e dei suoi allegati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale; il regolamento stabilisce ulteriori modalità per assicurare un'ampia ed effettiva conoscenza del bilancio comunale;

b. rende pubblici i criteri e le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni rese dal Comune;

c. rende pubblici, con l'impiego delle tecnologie disponibili al Comune, i dati di cui il Comune sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della comunità locale nel suo complesso ed in particolare l'inquinamento dell'ambiente;

Capo II Difensore civico

Art. 51 - Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

1. E' Istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità, del buon andamento e della tempestività dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. La candidatura per concorrere alla elezione deve essere presentata nei termini e nelle forme previste dall'apposito bando.

4. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata esperienza giuridico-amministrativa d'imparzialità, di obiettività, di eticità e d'indipendenza di giudizio.

5. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale in seduta pubblica, adottata a scrutinio segreto e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, il Consiglio comunale procederà, nella medesima adunanza, a nuova votazione e risulterà eletto colui che conseguirà la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale maggioranza e risulti votato più di un candidato, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che otterrà più voti. In caso di un solo candidato risulterà eletto colui che avrà raggiunto la maggioranza semplice ed ottenuto più voti.

6. Il Regolamento definisce gli ulteriori casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

7. Prima di assumere le funzioni, l'eletto deve prestare, dinanzi al Consiglio comunale, il giuramento di adempiere il mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della Legge.

8. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato per una sola volta, con le stesse modalità della prima elezione.

9. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, a seguito di mozione motivata e presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, posta all'ordine del giorno non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

10. All'Ufficio del Difensore Civico saranno assegnate idonee risorse umane e strumentali.

Art. 52 - Funzioni e poteri del Difensore Civico

1. A richiesta di cittadini singoli od associati, comunque domiciliati nel territorio comunale, il Difensore Civico interviene, dopo istruttoria positiva, presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati e, comunque, nel rispetto dei termini di legge.

2. Il Difensore Civico ha accesso ai documenti presso il Comune e gli Enti di cui sopra nel rispetto delle norme vigenti, analogamente a quanto consentito alla Giunta ed al Sindaco.

3. Il Consiglio comunale, la Giunta, gli uffici ed i servizi comunali collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e le copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

4. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi e suggerisce mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto delle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

6. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale e al Collegio dei Revisori, entro il 31 Marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, negligenze ed irregolarità. Ha facoltà di formulare osservazioni e suggerimenti.

7. In casi di particolare importanza od urgenza, il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

8. Il Difensore Civico, su sua richiesta, viene ascoltato dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

9. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede ed i criteri di utilizzo del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita, d'intesa con il medesimo, con deliberazione della Giunta, con apposito capitolo di Bilancio.

10. Le modalità dell'esercizio della funzione e le ulteriori prerogative del Difensore Civico saranno disciplinate dall'apposito regolamento attuativo ed integrativo dello Statuto comunale..

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e partecipazione per conseguire i fini determinati dalla Legge e dallo Statuto.

2. Il Comune inoltre si ispira al principio della correttezza e della giustizia nella attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati, che svolgono attività a rilevanza sociale, secondo apposito regolamento.

3. Gli organi istituzionali del Comune, i dirigenti ed i dipendenti, tutti secondo le rispettive competenze e responsabilità, sono tenuti a provvedere, sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge.

Art. 54 –Riprese fotografiche, fonografiche o audiovisive ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva delle sedute consiliari.

1. Durante le sedute del Consiglio possono essere effettuate, per un tempo limitato o per l'intera durata, riprese fotografiche, fonografiche od audiovisive ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva, purchè dalle relative attività non ne derivi pregiudizio al sereno o regolare svolgimento dei lavori del Consiglio. Gli operatori non possono invadere lo spazio riservato al Consiglio.

2. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, al fine di garantire il diritto di cronaca, ha facoltà di autorizzare gli organi di informazione, iscritti nel Registro del Tribunale che ne facciano richiesta, ad effettuare dette riprese, nel rispetto della riservatezza dei soggetti presenti od oggetto del dibattito.

3. Altresì è riservata al Presidente la facoltà di valutare, durante lo svolgimento delle sedute, la compatibilità dei lavori e della dignità del Consiglio con le modalità di registrazione e delle riprese e quindi la facoltà di ordinare l'allontanamento dall'aula consiliare dei soggetti inadempienti, ove necessario con il ricorso alla forza pubblica. Nel caso le riprese riguardino trasmissioni in diretta, il Presidente del Consiglio dovrà porre particolare cautela per prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e dovrà, in ogni caso, evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di salute e razza di qualsiasi persona.

4. Il Presidente, ad eccezione dei dipendenti comandati per lo svolgimento della seduta, può vietare la ripresa di consulenti e di ogni altro soggetto esterno che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono.

5. E' tassativamente vietata ogni altra attività di ripresa e registrazione sotto forma di audio e video avente finalità di carattere privato operata da soggetti non autorizzati. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

6. Non possono, in ogni caso, essere autorizzate le riprese o le trasmissioni delle adunanze celebrate in forma segreta, a porte chiuse.

7. Ai fine della protezione dei dati personali, il Titolare del Trattamento è il Dirigente comunale preposto, così come individuato nel documento di programmazione sulla sicurezza ed il Responsabile è il soggetto individuato dall'Organo di informazione. Delle riprese e della successiva diffusione delle stesse, deve essere data idonea informativa ai presenti.

8. Durante le campagne elettorali e referendarie, saranno rispettate le disposizioni normative in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. In questi casi e nel rispetto dei tempi tecnici stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, deve essere comunque garantito a tutti i gruppi consiliari, in misura proporzionale al numero dei componenti, uno spazio per esprimere in piena autonomia la propria opinione sulle eventuali tematiche trattate che siano connesse alle campagne elettorali indette.

9. I supporti sui quali sono registrate le riprese delle sedute consiliari, dovranno essere forniti gratuitamente all'Ufficio di Presidenza per costituire un archivio audiovisivo.

10. Nel caso di raccolta pubblicitaria da parte dell'emittente radiofonica o televisiva, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ha facoltà di intervenire su oggetti, forme e contenuti dei messaggi pubblicitari trasmessi.

11. Attraverso il segnale radiofonico o televisivo, possono essere veicolati alla cittadinanza messaggi di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione comunale, nonché eventuali comunicazioni del Sindaco o della Giunta comunale o del Consiglio comunale.

Capo I Servizi

Art. 55 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto realizzazione di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. L'erogazione dei servizi pubblici locali deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia.

3. Ciascun soggetto erogatore dei servizi adotta una carta dei servizi, la quale individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità ed altresì prevede i meccanismi di tutela per gli utenti, le procedure di reclamo e controllo, ed assicura la piena informazione degli utenti.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

5. Gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di speciale competenza tecnica e/o amministrativa o per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche o private, e di cui va data motivazione dall'organo comunale competente per la nomina degli amministratori stessi.

Art. 56 – Modalità di gestione

1. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente a mezzo dei propri uffici può avvalersi, nei limiti di Legge, di apposite strutture quali consorzi, fondazioni, istituzioni, aziende speciali, società di capitali o altri organismi disciplinati dalla Legge, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con appositi contratti.

2. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune, nell'ambito delle normative di settore vigenti, esercita le facoltà e le funzioni previste dalla Legge, determinando quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. La delibera consiliare inerente la identificazione e quantificazione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:

- a) la produzione dei beni e attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività ed agli obiettivi economici e funzionali da perseguire;
 - c) le modalità di controllo.
4. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
5. Il Comune, in applicazione dei principi di decentramento e di sussidiarietà, favorisce l'organizzazione a livello sovracomunale dei servizi per ambiti territoriali ottimali; inoltre favorisce l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalle formazioni sociali dei cittadini.

Art. 57 - Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto. Delibera altresì, con la medesima maggioranza la partecipazione in aziende speciali od istituzioni costituite.
2. La delibera istitutiva dell'azienda speciale deve contenere, oltre alle valutazioni ed agli elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria previsti dalla legge, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente dal Comune che viene trasferito all'azienda stessa.
3. Il Comune determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda e stabilisce i principi di governance; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.
4. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
5. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
- a) per le Aziende, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, nominati e revocati dal Sindaco e l'organo di revisione;
 - b) per le Istituzioni, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco.
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dall'organo amministrativo.
6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 55, comma 5 del presente Statuto, i candidati a membri del Consiglio di Amministrazione s'impegnano, in forma scritta, all'atto di accettazione della candidatura, a perseguire gli obiettivi ed a conformarsi agli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale.

Nei casi di grave irregolarità, di violazione di legge, di contrasto con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché di pregiudizio degli interessi del Comune, dell'Azienda o dell'Istituzione il Sindaco, con atto motivato e previa contestazione degli addebiti, può revocare singoli membri del Consiglio di Amministrazione o disporre lo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di tutti gli atti di revoca o di scioglimento viene informato il Consiglio comunale.

Capo II Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma - Conferenze di servizi

Art. 58 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Nella deliberazione consiliare che approva lo schema di convenzione, si devono indicare le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che giustifichino il ricorso alla forma della convenzione, nonché stabilire lo scopo, la durata, le forme di consultazione e di coordinamento tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi.

Art. 59 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e/o Enti Pubblici approvando:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti consortili fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
- b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 60 - Accordi di programma - Conferenze di servizi

1. Gli accordi di programma e le conferenze di servizi sono disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia .

2. Per l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, si può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché delle norme regionali in materia di accordi di programma.

3. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco ed è pubblicato sul B.U.R.L.

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 616/77 sempre che vi sia l'assenso del Comune. Ove comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco alla stessa deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 267/2002 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento.

7. Per la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, si rinvia alle norme di Legge in materia.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I Organizzazione uffici e servizi

Art. 61 - Principi e criteri di organizzazione

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti adottati dalla Giunta ed organizza gli uffici ed i servizi al fine di assicurare la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) distinzione tra le responsabilità d'indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e quelle di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti;
- b) legalità, imparzialità, funzionalità, efficacia ed economicità della gestione;
- c) tutela della salute e della sicurezza del personale dipendente durante il lavoro;
- d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici con le esigenze dell'utenza;
- e) formazione permanente del personale;
- f) flessibilità e collegamento delle attività degli uffici.

Art. 62 - Personale e regolamenti

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali è disciplinato con uno o più regolamenti adottati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, in conformità al presente Statuto ed in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dalla legge.

Il Comune esercita detta potestà regolamentare tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale.

Capo II Segretario Generale e Direzione Generale

Art. 63 – Funzioni del Segretario generale del Comune

1. Il segretario generale, iscritto nell'apposito Albo Nazionale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti e dal sindaco.
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il sindaco ha nominato il Direttore Generale, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore Generale, contestualmente disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
4. Qualora non sia nominato il Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale.

Art. 64 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, da nominarsi al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della rilevanza dell'esperienza professionale specificatamente rivolta alle attività direzionali, gestionali ed organizzative e del possesso di adeguato titolo di studio universitario, precisando in particolare i requisiti concernenti idonei titoli di studio e le comprovate competenze professionali.
2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio, assegna ai dirigenti gli obiettivi, ne coordina l'attività, predispose la proposta di Piano Esecutivo di Gestione da sottoporre alla Giunta comunale.
L'azione del Direttore Generale si conforma alle direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza dell'attività dell'intera struttura, esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo.
Sono altresì di competenza del Direttore Generale gli ulteriori compiti previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 267/2000 e dal Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali.
3. Il Direttore Generale può avocare a sé, con atto motivato in caso di inerzia dei dirigenti o per ragioni di interesse pubblico, l'adozione di atti di competenza dei dirigenti.
4. Il Direttore Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o da altri regolamenti comunali.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i rapporti del Direttore Generale con gli organi di governo dell'Ente ed i Dirigenti.
6. Il contratto di lavoro del Direttore Generale è di natura privatistica. In tutti i casi di interruzione anticipata del mandato o nell'ipotesi in cui il Direttore Generale non consegua gli obiettivi minimi predeterminati dalla Giunta, il contratto è risolto di diritto.
7. Il Direttore Generale, su richiesta dei Consiglieri, può essere chiamato a riferire nelle Commissioni Consiliari o nella Conferenza dei Capigruppo sull'attività svolta.
8. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco.

Art. 65 - Dirigenza

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recepisce le norme di legge che disciplinano lo stato giuridico dei Dirigenti, prevedendone in particolare:

- a) le competenze;
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
- c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ovvero il Direttore Generale ed i Dirigenti;
- d) la durata dell'incarico che può essere conferito a tempo determinato.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai Dirigenti si deve osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spettano:

agli Organi istituzionali i poteri di indirizzo e di controllo;

ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

4. Gli incarichi di direzione possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati dal nuovo Sindaco entro novanta giorni dall'elezione. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati.

5. I posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di responsabile di Settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d'eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

6 Il Sindaco esercita la funzione di raccordo tra attività degli Organi istituzionali e la gestione amministrativa e tecnica affinché concorrano rispettivamente all'identificazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Art. 66 - Compiti dei dirigenti

1. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.

2. Salvo diversa previsione regolamentare, i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le aree od i settori a cui sono preposti.

Art. 67 – Controlli interni

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla legge vigente al fine di:

- Garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

2. Spetta al regolamento di Contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dal D.Lgs. 267/2000.

3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi anche alle Commissioni Consiliari preposte.

Art. 68 - Incarichi di dirigenza

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore alla percentuale prevista dalle disposizioni vigenti rispetto alla dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.

2. I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

TITOLO VI FINANZA - CONTABILITA' - CONTROLLO

Capo I Principi generali

Art. 69 – Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, nonché alle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle Leggi espressamente rivolte agli Enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare, sulla base di quanto previsto dalle norme di Legge, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune, per determinati fini di interesse pubblico, può reperire le risorse economiche ricorrendo al mercato finanziario nel rispetto della Legge e dello Statuto.

5. Il Comune rispetta, nella sua attività, i principi stabiliti dalla vigente legislazione, riguardante le disposizioni in materia di Statuto dei Diritti dei Contribuenti. A tal fine adegua i propri regolamenti ed atti normativi ai principi fissati dalla legge ed in particolare in ordine a quanto riguarda: la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, l'informazione completa del contribuente, l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e garantendo la tutela della riservatezza, l'obbligo a non richiedere al contribuente i documenti e le informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, la chiarezza e la motivazione degli atti destinati al contribuente, il rispetto del principio della collaborazione della buona fede nei rapporti con il contribuente, il diritto dello stesso ad ottenere risposta dal Comune alle sue istanze scritte concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali.

Art. 70 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Capo II Programmazione finanziaria

Art. 71 - Il Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato. Con apposito regolamento sono stabilite norme relative alla contabilità generale nonché alle verifiche periodiche di cassa e rendiconti trimestrali di competenza.

2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto dalla Giunta comunale. E' deliberato quindi dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi di pubblicità, unità, annualità, universalità, veridicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione previsionale e programmatica.

5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tale caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all'amministrazione inadempiente ed inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 72 - Il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.

2. Il conto consuntivo relativo a ciascun esercizio è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, unitamente ai conti consuntivi di enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 73 – Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000. Risultano eletti coloro che appartenendo a ciascuna delle tre categorie previste dalla suddetta legge ottengono il maggior numero di voti. L'elezione ha luogo entro la scadenza del collegio in carica.

Le cause di cessazione dall'incarico, le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità sono stabilite dalla Legge.

2. I Revisori, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000.

3. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, collabora con il Sindaco e con il Consiglio comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Il Collegio dei Revisori propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dalla Giunta comunale, dal Consiglio comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità relative alla gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco ed al Consiglio comunale.

5. La Legge disciplina: i requisiti; l'organizzazione del Collegio; la trasmissione periodica al Collegio dei Revisori, da parte della Giunta comunale, di relazioni aggiornate sul bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute e le residue modalità per l'espletamento dell'incarico.

Art. 74 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante una procedura ad evidenza pubblica, stabilita nel regolamento di contabilità, ad un soggetto autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.L. 385/93 e successive modifiche.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e da convenzione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 75 – Approvazione - Modificazioni - Abrogazioni dello Statuto

1. Per l'approvazione dello Statuto, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere per iscritto su quali articoli essi dissentano o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte lo Statuto viene messo in votazione in forma palese nel suo complesso.

2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. Lo Statuto e le sue revisioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio.

5. Il Comune promuove la diffusione dello Statuto, delle sue modifiche e dei regolamenti attuativi ed integrativi.

Art. 76 - Regolamenti del Comune

1. I regolamenti disciplinano l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni del Comune nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia e nel rispetto delle norme statutarie.

2. Le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti si applicano solo se compatibili con le norme del presente Statuto.

3. L'approvazione e le successive modifiche dei regolamenti comunali sono deliberati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, comprendendo in tale computo anche il Sindaco.

4. I regolamenti comunali, se non diversamente stabilito dalla legge o dal regolamento, entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

5. Chiunque ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei regolamenti comunali.

Art. 77 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, intervenuta l'esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni

consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti..

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.

Esso abroga ogni precedente Statuto.

4. La mancanza di regolamenti previsti nello Statuto non sospende l'efficacia delle norme statutarie.

5. Il Segretario Generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.